SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Assessorato dell'economia della Regione siciliana

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 19 gennaio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano « Idelvon». (Determina n. 83/2017). (17A00552)

DETERMINA 19 gennaio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Adasuve», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 86/2017). (17A00553)

DETERMINA 19 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elocom», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 88/2017). (17A00554)

DETERMINA 19 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Toujeo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 90/2017). (17A00555)

DETERMINA 19 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Teicoplanina Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 91/2017). (17A00556)

DETERMINA 20 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brufen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 103/2017). (17A00679)

DETERMINA 20 gennaio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano « Orphacol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 94/2017). (17A00680)

DETERMINA 20 gennaio 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Letrozolo EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 93/2017). (17A00681)

DETERMINA 20 gennaio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Translarna». (Determina n. 107/2017). (17A00682)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupatadina EG» (17A00557)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (17A00558)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (17A00559)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono» (17A00560)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril» (17A00561)

Revoca, su rinuncia AIC, rilasciata con procedura di importazione parallela, del medicinale per uso umano «Enterogermina». (17A00562)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saquinavir Sandoz». (17A00563)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verel» (17A00564)

Revoca, su rinuncia AIC, rilasciata con procedura di importazione parallela, del medicinale per uso umano «Pevaryl». (17A00565)

Revoca, su rinuncia AIC, rilasciata con procedura di importazione parallela, del medicinale per uso umano «Sirdalud». (17A00566)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viaspan» (17A00567)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Doc Generici». (17A00568)

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisamethyle». (17A00569)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alikres» (17A00570)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Aurobindo» (17A00571)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wrom» (17A00572)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reumaflex» (17A00573)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachifludec» (17A00574)
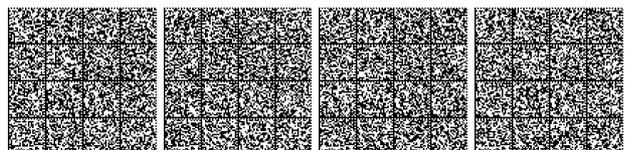
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox» (17A00575)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina gola dolore» (17A00576)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolaut gola» (17A00577)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina Doc Generici» (17A00578)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jitide» (17A00579)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Costilax» (17A00580)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo FG» (17A00581)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaclob» (17A00582)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirinaact dolore e infiammazione» (17A00583)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epilax» (17A00584)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Felax» (17A00585)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Daiichi Sankyo». (17A00586)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketolis». (17A00587)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Daiichi Sankyo». (17A00588)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acarbosio Doc Generici». (17A00589)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Ethypharm». (17A00590)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Momentfene». (17A00591)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo EG». (17A00592)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.». (17A00593)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Augmentin». (17A00594)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupatadina DOC Generici». (17A00595)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carreflor» (17A00596)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Idroclorotiazide Aurobindo». (17A00597)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metother» (17A00598)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Mylan» (17A00599)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Produxen» (17A00600)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Teva Italia» (17A00601)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato EG» (17A00602)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Glenmark» (17A00603)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Eurogenerici» (17A00604)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revenant» (17A00605)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Epifarma» (17A00606)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil IG Farmaceutici» (17A00607)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Ipso Pharma». (17A00608)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Pharmeg» (17A00609)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blumirtax» (17A00610)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esmololo Cloridrato Hikma» (17A00611)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Cipla». (17A00683)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabesato Mesilato Biofer». (17A00684)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosin Mylan Generics». (17A00685)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz GMBH». (17A00686)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Zentiva». (17A00687)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pieralzan». (17A00688)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Substipharm». (17A00689)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Germed». (17A00690)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Teva». (17A00691)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Okitask». (17A00692)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnimed». (17A00693)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aurobindo Italia» (17A00694)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tramadolo e Paracetamolo Aurobindo» (17A00695)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina e Valsartan DOC». (17A00696)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Ratiopharm». (17A00697)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Hospira» (17A00698)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anzatax» (17A00699)

Integrazione alla determina V&A/324/2016 del 17 febbraio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Certican». (17A00700)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Hexal» (17A00701)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (17A00702)

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (17A00703)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Solfato Laboratoire Aguettant». (17A00704)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Sun» (17A00705)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Teva» (17A00706)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva». (17A00707)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decuster» (17A00708)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Aurobindo Pharma Italia» (17A00709)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diesan» (17A00710)

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC del medicinale per uso umano «Leponex» (17A00711)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2017.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzioni di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Viste le comunicazioni del 18 e 19 gennaio 2017 con le quali il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Rieti ha comunicato l'irregolare funzionamento della stessa Commissione nella giornata del 18 gennaio 2017 a causa degli intensi e ripetuti eventi sismici ché hanno indotto il personale dell'Ufficio e l'utenza ad abbandonare repentinamente lo stabile, determinando l'irregolare funzionamento della predetta C.T.P.;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi d'istituto da parte della Commissione tributaria provinciale di Rieti durante il giorno 18 gennaio 2017 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Lazio che con nota n. 41 del 20 gennaio 2017 ha espresso parere favorevole al fine dell'emanazione del provvedimento di accertamento del descritto irregolare funzionamento;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti durante il giorno 18 gennaio 2017.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017

Il direttore: SIRIANNI

17A01012

DECRETO 31 gennaio 2017.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor è sostituito dall'Euribor;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;
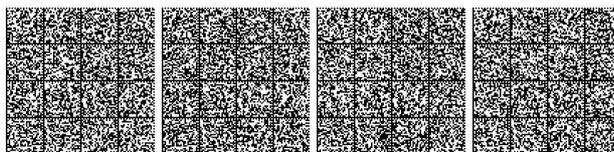
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «Rendiob» è stato sostituito con quello del «Rendistato»;

Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2016 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a - 0,317% e - 0,313%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1, della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2016;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 0,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 1,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 1,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 0,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 0,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A01109

DECRETO 7 febbraio 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 17.687 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 febbraio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 febbraio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 febbraio 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A01171

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2017.

Modifiche agli allegati A, B, C ed E del decreto 1° dicembre 2015, n. 219 concernente il sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2016;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2015, n. 219, secondo il quale gli allegati al medesimo decreto, denominati A, B, C, D, e E, sono aggiornati con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione;

Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche ed integrazione agli allegati, limitatamente a quelli denominati A, B, C ed E, del più volte citato decreto 1° dicembre 2015, n. 219;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati al decreto ministeriale 1° dicembre 2015, n. 219, limitatamente a quelli indicati in premessa sono sostituiti dai corrispondenti allegati A, B, C ed E al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2017

Il direttore generale: VITELLI

ALLEGATO *A*
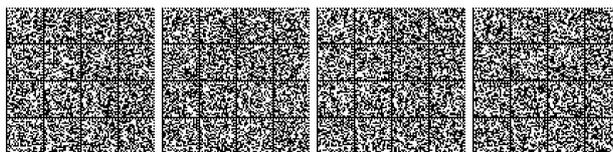
Modello della scheda informativa

Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica

(art. 3, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219)

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA (1):

1.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):………………………

1.2 Tipo (codice definito dal costruttore del sistema):.……………………………………

1.3 Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di sistema e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura del sistema.

2. DESCRIZIONE DEL MOTOPROPULSORE E DEI COMPONENTI DEL MOTOPROPULSORE (vedi Allegato 2 Regolamento UN 101)

2.1. Descrizione generale del motopropulsore elettrico

2.1.1. Marca: ....

2.1.2. Tipo: ....

2.1.3. Impiego (2): monomotore/multimotore (numero): ....

2.1.4. Trasmissione (2): parallela/trasversale/altro (precisare): ....

2.1.5. Tensione di prova: V

2.1.6. Regime nominale del motore: .... min –1

2.1.7. Regime massimo del motore: .... min –1

oppure prestabilito:

albero di uscita riduttore/cambio (indicare la marcia inserita): .... min –1

2.1.8. Regime di potenza massima: (3): .... min –1

2.1.9. Potenza massima: ....kW

2.1.10. Potenza massima su 30 minuti: .... kW

2.1.11. Campo di ripresa (P ≥ 90 per cento della potenza max.):

regime all'inizio del campo: .... min –1

regime alla fine del campo: .... min –1

2.1.12. Coppia massima ……………

2.2. Batteria di trazione

2.2.1. Denominazione commerciale e marca della batteria:

....

2.2.2. Tipo di coppia elettrochimica: ....

2.2.3. Tensione nominale: V

2.2.4. Potenza massima su 30 minuti (scarica massima): .... kW

2.2.5. Prestazioni della batteria per scarica di 2 h (potenza costante o corrente costante) (2): …………………………………………………………………………………….

2.2.5.1. Energia della batteria: ....kWh

2.2.5.2. Capacità della batteria: .... Ah in 2 h

2.2.5.3. Valore di tensione al termine della scarica: V

2.2.6. Indicazione al termine della scarica che comporta l'arresto obbligato del veicolo (4): ....

2.2.7. Massa della batteria: ....kg

2.3. Motore elettrico
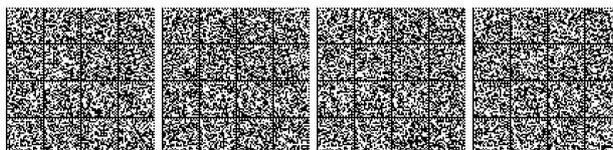
2.3.1. Principio di funzionamento:
2.3.1.1. corrente continua/corrente alternata (2)/numero di fasi: ....
2.3.1.2. eccitazione separata/serie/composta (2)
2.3.1.3. sincrono/asincrono (2)
2.3.1.4. rotore avvolto/con magneti permanenti/con involucro (2)
2.3.1.5. numero di poli del motore: ....
2.3.2. Massa di inerzia: ....
2.4. Regolatore di potenza
2.4.1. Marca ....
2.4.2. Tipo ....
2.4.3. Principio di regolazione: vettoriale/a circuito aperto/a circuito chiuso/altro (specificare) (2): ....
2.4.4. Corrente massima efficace fornita al motore (3): .... A durante .... secondi
2.4.5. Campo di tensione: da........... V a V
2.5. Sistema di raffreddamento:
motore: a liquido/ad aria (2)
regolatore: a liquido/ad aria (2)
2.5.1. Caratteristiche dell'impianto di raffreddamento a liquido:
2.5.1.1. Tipo di liquido .... pompe di circolazione: sì/no (2)
2.5.1.2. Caratteristiche o marca e tipo di pompa: ....
2.5.1.3. Termostato: regolazione: ....
2.5.1.4. Radiatore: disegni o marca e tipo: ....
2.5.1.5. Valvola di scarico: regolazione di pressione: ....
2.5.1.6. Ventola: caratteristiche o marca e tipo: ....
2.5.1.7. Condotto della ventola: ....
2.5.2. Caratteristiche dell'impianto di raffreddamento ad aria
2.5.2.1. Soffiante: caratteristiche o marca e tipo: ....
2.5.2.2. Condotto d'aria di serie: ....
2.5.2.3. Sistema di regolazione della temperatura: sì/no (2)
2.5.2.4. Breve descrizione: ....
2.5.2.5. Filtro dell'aria: .... marca: .... Tipo: ....
2.5.3. Temperature ammesse dal costruttore
temperatura massima
2.5.3.1. all'uscita del motore: ....°C
2.5.3.2. all'entrata del regolatore: ....°C
2.5.3.3. ai punti di riferimento del motore: ....°C
2.5.3.4. ai punti di riferimento del regolatore: ....°C
2.6. Classe di isolante: ....
2.7. Codice di protezione internazionale (IP): ....
2.8. Principio del sistema di lubrificazione (2): cuscinetti: a strisciamento/a sfere
lubrificante: grasso/olio; tenuta: sì/no; circolazione: con/senza
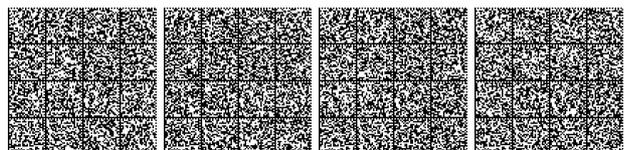
2.9. Descrizione della trasmissione
2.9.1. Ruote motrici: anteriori/posteriori/4 × 4 (2)
2.9.2. Tipo di trasmissione: manuale/automatico (2)
2.9.3. Numero di rapporti del cambio: ....
2.9.3.1. Marcia
Velocità della ruota
Velocità del cambio
Regime del motore
1 ……………….
2 ……………….
3 ………………
4 ………………
5 ………………
Retromarcia ………………………..
minimo CVT (cambio a variazione continua): ....
massimo CVT: ....
2.9.4. Raccomandazioni per i cambi marcia
1 → 2: ....
2 → 1: ....
2 → 3: ....
3 → 2: ....
3 → 4: ....
4 → 3: ....
4 → 5: ....
5 → 4: ....
innesto overdrive: ....
disinnesto overdrive: ....
3. CARICABATTERIE
3.1. Caricabatterie: a bordo/esterno (2)
Se esterno, definire le caratteristiche (marca, modello):
....
3.2. Descrizione del profilo normale di carica: ....
3.3. Specifiche dell’alimentazione di rete:
3.3.1. Tipo di alimentazione: monofase/trifase (2)
3.3.2. Tensione: ....V.
3.4. Intervallo raccomandato tra la fine della scarica e l’inizio della ricarica:
....
3.5. Durata teorica di una carica completa: ....

4. FUSIBILE E/O INTERRUTTORE

4.1. Tipo: ....
4.2. Diagramma indicante la gamma funzionale: ....
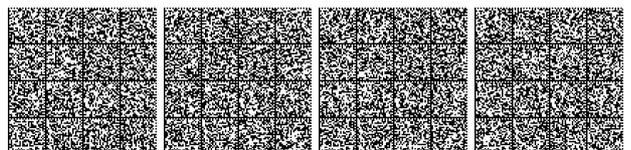
5. CABLAGGIO ELETTRICO

5.1. Tipo: ....

6. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE

6.1. Descrizione della strategia di protezione:

....

7. DATI AGGIUNTIVI

7.1. Descrizione sommaria della disposizione delle componenti del circuito elettrico o disegni/fotografie indicanti la disposizione delle componenti del circuito elettrico:

....

7.2. Diagramma schematico di tutte le funzioni elettriche comprese nel circuito elettrico:

....

7.3.Tensione d'esercizio (V): ....

8. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI RELATIVI ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO AL QUALE IL SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA È DESTINATO:

8.1 caratteristiche del veicolo………………………………… (Costruttore/tipo)

8.2. Masse (chilogrammi) (eventualmente fare riferimento a tabelle)

8.2.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (con liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente): ....

8.2.2 Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: ....

8.2.3. Masse massime tecnicamente ammesse sugli assi
Asse 1 ……………………………….. Asse 2 …………………………………

9 INDICAZIONE DELLA O DELLE FAMIGLIE DI VEICOLI ALLE QUALI IL SISTEMA È DESTINATO:

9.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
9.2 Tipo : …………………….. Variante/i………………………….. Versione/i………………….
9.3 Famiglia 1:………………………………….(elenco varianti/versioni)……………………….
9.3.1 Famiglia 2:………………………………..(elenco varianti/versioni)……………………….
9.3.2 Famiglia 3:………………………………..(elenco varianti/versioni)……………………….

NOTE

(1) Per i motori o sistemi non convenzionali, il costruttore dovrà fornire dati equivalenti a quelli indicati.

(2) Cancellare le diciture inutili.

(3) Specificare la tolleranza.

(4) Se del caso.

ALLEGATO *B*
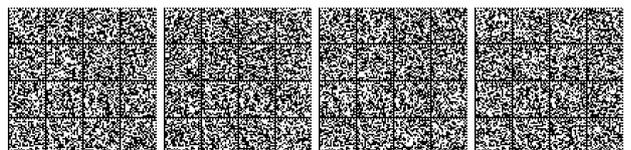
Modello del certificato di omologazione / estensione
(art. 3, comma 4, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219)

Certificato riguardante
IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
di un sistema di riqualificazione elettrica ai sensi del Decreto n. ....
Omologazione n. ……………………….. Estensione n. ……………………………………
Motivo dell'estensione ……………………………………………………………………
emessa da (denominazione dell'amministrazione): …………................................. ....
1. Costruttore del sistema di riqualificazione elettrica: ....
2. Designazione del tipo di sistema:..
Potenza max: ....
Numero di giri. ....
Coppia max: ……………………
3. Indirizzo del costruttore del sistema: ....
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del costruttore…………........................
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: ....
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:....................
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ....
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ....
9. Osservazioni: ....
10. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata.......................................
11. Se del caso, motivi dell'estensione: ....
12 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema di riqualificazione elettrica è destinato:
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..
12.2 Tipo funzionale:……………
12.3 Famiglia 1:…………………………….(elenco varianti/versioni)…………………………
12.4 Famiglia 2:…………………………….(elenco varianti/versioni)…………………………
12.5 Famiglia 3:…………………………….(elenco varianti/versioni)…………………………
13. Luogo: ....
14. Data: ....
15. Firma/Nome: ....
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

ALLEGATO *C*
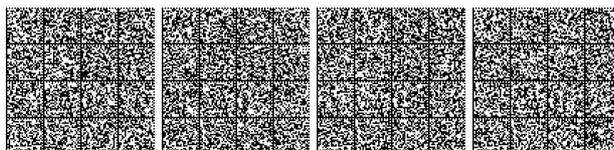
PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ DI UN SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE

(art. 3, comma 2, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219)

1. Requisiti Generali

1.1 I *sistemi* di riqualificazione elettrica devono essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE/UE ed UN) e per la circolazione stradale (Codice della Strada);

1.2 I sistemi di cui al punto precedente devono salvaguardare l'originaria conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche dei veicoli sui quali sono installati.

1.3 La potenza del motopropulsore elettrico, nel caso in cui si proceda a variazioni della catena cinematica, quali ad esempio albero di trasmissione, coppia conica, rapporto di cambio, deve essere compresa nell'intervallo chiuso [65/100, 100/100] della potenza massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece, la catena cinematica rimane immutata l'intervallo chiuso [65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia.

2. Prove

La verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione elettrica è effettuata attraverso le prove di seguito descritte:

a) conformità al Regolamento UN 10.04 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica" e successivi emendamenti;
b) conformità al Regolamento UN 100.01 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti;
c) conformità al Regolamento UN 101.01 (solo categorie M1 e N1) "disposizioni uniformi relative all'omologazione, fra l'altro, di veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica e successivi emendamenti;
d) conformità, ove applicabile, alla direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
e) omologazione del propulsore elettrico in conformità al Regolamento UN 85.00 "disposizioni uniformi relative, fra l'altro, all'omologazione dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici;
f) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo di base, conformità – per le parti modificate – delle seguenti prescrizioni con riferimento alla medesima norma applicata al veicolo di base:
   f1) comportamento del dispositivo di guida (sforzo massimo): direttiva 70/311/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 79)
   f2) frenatura: direttiva 71/320/CEE e successive modifiche, oppure Regolamento UN 13 o 13H se il veicolo è dotato di freni a rigenerazione elettrica;
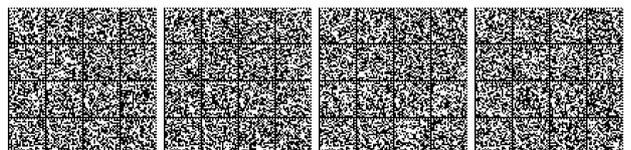
f3) finiture interne (solo M1): direttiva 74/60/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 21);
f4) tachimetro: direttiva 75/443/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 39);
f5) identificazione dei comandi: direttiva 78/316/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 121);
f6) sbrinamento/disappannamento (solo M1): direttiva 78/317/CEE (Regolamento UE 661/2009*672/2010);
f7) sistemi di riscaldamento: direttiva 2001/56/CE e successive modifiche (Regolamento UN 122);
f8) masse e dimensioni (M1): direttiva 92/21/CEE e successive modifiche;
masse e dimensioni (N1-M2-M3): direttiva 97/27/CE e successive modifiche
masse e dimensioni (M-N) Regolamento UE 661/2009*1230/2012;
f9) dispositivi di limitazione della velocità (solo M2 e M3): direttiva 92/24/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 89)
f10) infiammabilità (solo M3): direttiva 95/28/CE (Regolamento UN 118);
f11) caratteristiche degli autobus (solo M2 e M3): direttiva 2001/85/CE e successive modifiche (Regolamento UN 107);
f12) urto frontale (solo M1 con massa < 2,5t): direttiva 96/79/CE e successive modifiche (Regolamento UN 94);
f13) urto laterale (solo M1 e N1 in cui il "punto di riferimento del sedile – punto R" – del sedile più basso sia situato a meno di 700 mm sopra il livello del suolo): direttiva 96/27/CE e successive modifiche (Regolamento UNECE 95);
f14) Installazione ed allineamento dei dispositivi di illuminazione: direttiva 76/756/CEE (Regolamento UN 48);
f15) verifiche e prove specifiche, per i casi indicati all'art. 4, comma 3, del Decreto, in funzione delle modifiche introdotte.

Per le prescrizioni di cui ai precedenti punti f12) e f13), il veicolo si ritiene conforme qualora la sistemazione del propulsore elettrico e organi connessi non modifica in modo sostanziale l'assetto del veicolo per quanto riguarda la distribuzione delle masse sugli assi che devono rientrare, a tale fine, entro un +/- 20% rispetto a quella del veicolo originario per ogni asse mentre la massa complessiva non deve essere superiore di oltre l'8%.
Qualora le prescrizioni di cui ai punti da f1) a f14) siano riferite, per il veicolo di base, ai corrispettivi Regolamenti UN, anche il veicolo munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere sottoposto alle medesime prescrizioni.

Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato in Italia, rappresentativo della famiglia di veicoli come individuato dal costruttore del sistema di riqualificazione elettrica d'intesa con il Servizio Tecnico incaricato delle prove.
Il veicolo deve essere in buone condizioni, adeguato ad essere oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per i successivi esemplari tale verifica deve essere redatta sotto la responsabilità dell'installatore. In ogni caso, il veicolo oggetto della riqualificazione elettrica deve essere in regola con le prescrizioni di cui all'art. 80 del Nuovo codice della strada.
Il veicolo base prescelto per le prove deve essere certificato secondo le prescrizioni del regolamento UNECE 10.03 "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica" ovvero in base alla direttiva 72/245/CEE come modificata almeno dalla direttiva 2004/104/CE. Qualora il veicolo base non risulti conforme alle norme anzidette, lo stesso veicolo deve essere verificato nella sua interezza secondo il regolamento UNECE 10.04.
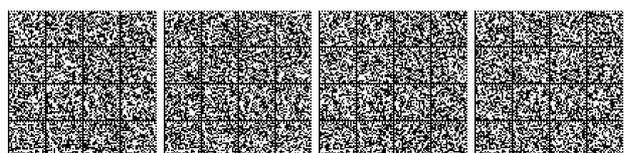
Per i casi indicati all'art. , comma 3, del Decreto, le verifiche e prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario debbono essere effettuate su ogni singolo tipo di veicolo sul quale è destinato il sistema di riqualificazione elettrica.
Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad una delle certificazioni anzidette.

3. Ulteriori prescrizioni
Il veicolo può essere dotato di un dispositivo acustico per segnalare in modo continuo e adeguato la propria presenza in prossimità di aree accessibili ad utenza pedonale. Tale dispositivo può disattivarsi automaticamente al raggiungimento di una velocità pari a 20 km/h.

Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza per la sosta. L'eventuale mancata attivazione di tale dispositivo deve essere segnalato tramite un meccanismo ad avviso ottico e/o acustico e/o meccanico.

Il serbatoio del combustibile convenzionale (benzina o gasolio) e quelli di LPG o CNG, eventuali presenti, per l'alimentazione del motopropulsore, devono essere rimossi o resi inutilizzabili prima dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica.

Non devono essere modificati i dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo base, obbligatori per l'omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove di omologazione.

ALLEGATO *E*
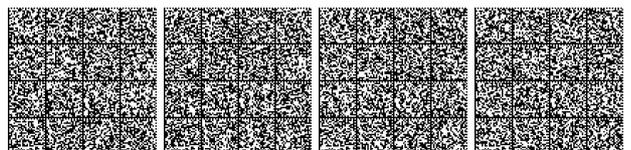
Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema
di riqualificazione elettrica
(art. 6, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219)

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto ………………………………… nato a ………..........…..il ………………………
in qualità di …………………………………………della Ditta ………………..….……………
con sede in …………………………………… partiva IVA o C.F. …...…………………………
Iscritta alla . ………………………………………………………… N. ..………………………....

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato…….. ……. telaio n. ……………….……………...
  avente in origine coppia massima ……………... e potenza massima ……………....

Il sistema di riqualificazione elettrica tipo ……………………………………………….....
individuato dal numero di omologazione …………………………………………….….
e costituito dai seguenti elementi:

1. ………………………………………………………………………
2. ……………………..……………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..

- che l'installazione è stato effettuata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del veicolo[1].
- di aver verificato, prima dell'installazione, che il veicolo era in buone condizioni e adatto a ricevere l'installazione del sistema di riqualificazione elettrica ed, in particolare che:

Si allega alla presente copia del documento di identità (se la firma non è stata depositata presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile).

Luogo e data firma (per esteso e leggibile)

[1] cancellare "e di quelle del costruttore del veicolo" se non ricorre

17A01066

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soleluna società cooperativa sociale a r.l.», in Monte S. Giusto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Soleluna Società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale cooperative e mutue dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 69.743,00 si riscontra una massa debitoria di € 87.036,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 31.525,00;

Considerato che in data 22 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soleluna Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Monte S. Giusto (MC) (codice fiscale n. 01417060439) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Monachesi (codice fiscale MNCNDR77L21E783J) nato a Macerata il 21 luglio 1977, ivi domiciliato in via dei Velini, n. 201.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00900

DECRETO 16 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia S.C.A. - società cooperativa di artisti, musicisti e tecnici delle spettacolo», in Porto S. Giorgio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «GAIA S.C.A. - SOCIETÀ COOPERATIVA DI ARTISTI, MUSICISTI E TECNICI DELLE SPETTACOLO» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Unione europea delle cooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 124.154,00 si riscontra una massa debitoria di € 263.259,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 139.105,00;

Considerato che in data è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell' avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GAIA S.C.A. - SOCIETÀ COOPERATIVA DI ARTISTI, MUSICISTI E TECNICI DELLE SPETTACOLO», con sede in Porto S. Giorgio (FM) (codice fiscale n. 01759020447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti (codice fiscale CRTGPL66L01D612B) nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato in piazza Pietro Leopoldo, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

li presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00901

DECRETO 3 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Colori e Sapori società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Colori e Sapori Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 febbraio 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 130.255,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 209.113,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 81.576,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che illegale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Colori e Sapori Società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale n. 01656250337) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Parmigiani (codice fiscale PRM SMN 72E09 G535P), nato a Piacenza il 9 maggio 1972, ivi domiciliato in via Garibaldi, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00902

DECRETO 3 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grandi Flotte società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Grandi Flotte Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 maggio 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 16.691,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.289.775,00 ed un patrimonio netto negativo di € 2.273.084,00;

Considerato che in data 21 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grandi Flotte Società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale n. 02265300067) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRCLRT70M19D969E), ivi domiciliato in piazza Dante, n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A00903

DECRETO 3 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Acli Bertonico in liquidazione», in Bertonico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Acli Bertonico in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.212.839,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.455.138,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 242.299,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Acli Bertonico in liquidazione», con sede in Bertonico (LO) (codice fiscale n. 07510460152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giampaolo Barcella, nato a Bergamo (BG) il 27 dicembre 1949 (codice fiscale BRCGPL-49T27A794Y), e ivi domiciliato, via Paleocapa, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A00904

DECRETO 3 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.B.G. società cooperativa in liquidazione», in Sesto San Giovanni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.B.G. società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2011, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 54.185,00,00, si riscontra una massa debitoria di € 117.227,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 63.597,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «irreperibile»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.B.G. società cooperativa in liquidazione», con sede in Sesto San Giovanni (MI) (codice fiscale 07075840962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Stefano Kovsca, nato a Bergamo (BG) l'1 agosto 1963 (C.F. KVSSFN63M01A794U), e ivi domiciliato, via Betty Ambiveri n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A00905
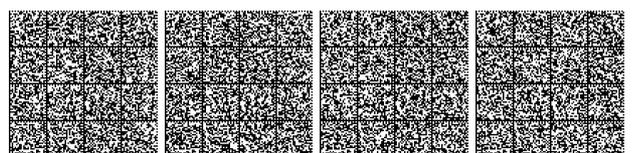
DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediapress società cooperativa a r.l.», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Mediapress società cooperativa a.r.l.» con sede in Taranto sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all'anno 2014 ed evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 181.980,00 si riscontra una massa debitoria di € 443.674,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 273.790,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediapress società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto (codice fiscale 02746010731) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosimo Roberto Gigante (codice fiscale GGNCMR62E13A662I) nato a Bari il 13 maggio 1962, domiciliato in Taranto, via Duca degli Abruzzi n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01008

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa artigiana di garanzia di credito Brindisi società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa artigiana di garanzia di credito Brindisi società cooperativa», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dalla Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.899.201,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.181.088,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 296.225,00;

Considerato che in data 8 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Preso atto che nelle more del procedimento il Tribunale di Brindisi con sentenza del 20 settembre 2016, n. 41/2016, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa succitata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia di credito Brindisi società cooperativa», con sede in Brindisi (codice fiscale 80008030746) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato in Galatone (LE), in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01009

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Rosa Camuna a responsabilità limitata di abitazione a proprietà indivisa e divisa della provincia di Cremona in liquidazione», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa edilizia Rosa Camuna a responsabilità limitata di abitazione a proprietà indivisa e divisa della provincia di Cremona in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 584.641,00, si riscontra una massa debitoria di € 978.516,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 393.875,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Rosa Camuna a responsabilità limitata di abitazione a proprietà indivisa e divisa della provincia di Cremona in liquidazione», con sede in Crema (CR) (codice fiscale 00987120193) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Morena Saltini, (codice fiscale SLTMRN65H62A940O) nata a Bollate (MI) il 22 giugno 1965, e domiciliata in Crema (CR), via Isonzo n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01010
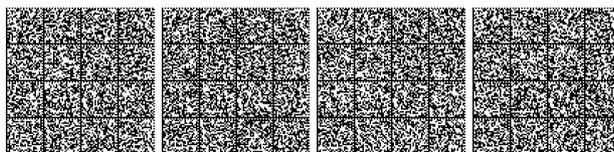
DECRETO 27 gennaio 2017.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Anthologia S.r.l. in liquidazione», in Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582 - «Fortune Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 - e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960 - tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)* del citato decreto-legge n. 233/1986, la società «Mythos Arkè S.p.A. in concordato preventivo», con sede legale in Milano - codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 11656870158;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette, composto come segue:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni n. 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e alle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un commissario liquidatore unico, un collegio di tre commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni n. 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana n. 5;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, con il quale il Comitato di sorveglianza è stato integrato con la nomina, in rappresentanza dei creditori, di: Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia e Società Allianz S.p.A.;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 1094/2016 - Sezione II civile fallimentare - R.G. 1832/2016 Pre-Fall., emessa il 15 dicembre 2016 e depositata il 20 dicembre 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della «Anthologia S.r.l.», con sede legale in Milano - piazzetta Guastalla n. 15 - codice fiscale n. 03444010965 - società controllata da Mythos Arkè S.p.A. già in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 233/1986;

Considerato, infine, che dalla visura tratta dal Registro delle imprese di Milano, documento n. T 232246655 estratto dal Registro imprese in data 13 gennaio 2017, Anthologia S.r.l, in liquidazione, codice fiscale n. 03444010965, risulta effettivamente controllata da Mythos Arkè S.p.A. già in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, a seguito della citata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di dover assoggettare ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 233/1986, la «Anthologia S.r.l.» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla stessa procedura i commissari liquidatori ed il Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l., Kleos Fiduciaria S.r.l. e per tutte le altre società già attratte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Anthologia S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano - codice fiscale 03444010965 — a seguito della sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza n. 1094/2016 emessa il 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Milano - Sezione II civile fallimentare, R.G. 1832/2016 Pre-Fall. — in quanto società controllata da Mythos Arkè S.p.A., già in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge n. 233/1986, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina dei commissari liquidatori

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Anthologia S.r.l. in liquidazione» è preposto un collegio di tre commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Manzoni n. 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana n. 5.

Art. 3.

Nomina del comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il comitato di sorveglianza delle società fiduciarie indicate in premessa composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, in rappresentanza dei creditori;

Società Allianz S.p.A., in rappresentanza dei creditori.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

4. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01040

DECRETO 31 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Coopedile a r.l.», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa Coopedile a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.078.440,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.929.210,00 ed un patrimonio netto negativo di € 907.030,00;

Considerato che in data 26 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Coopedile a r.l.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria) (codice fiscale 00174580068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01049

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Kedrion S.p.a.».

Con il provvedimento n. aM - 17/2017 del 19 gennaio 2017 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Siena (SI), via Fiorentina n. 1, rilasciata alla Società Kedrion - S.p.a.

17A00712

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società «Argon S.r.l.».

Con il provvedimento n. aG - 5/2017 del 19 gennaio 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Reggio Nell'Emilia (RE) via Gasperini, 14, rilasciata alla Società Argon S.r.l.

17A00713

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Senatore Pietro Grammatico di Paceco - Credito cooperativo, in Paceco.

L'assessore dell'economia della Regione Siciliana, con decreto del 12 dicembre 2016, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Senatore Pietro Grammatico di Paceco - Credito cooperativo, con sede a Paceco (Trapani), e sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

17A01050

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Chiesa-Santuario Santa Maria di Colonna», in Trani.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Chiesa-Santuario Santa Maria di Colonna», con sede in Trani (BT).

17A01038

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Regione italiana Prelatura dell'Opus Dei», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Regione italiana Prelatura dell'Opus Dei», con sede in Milano.

17A01039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Master Fiduciaria S.r.l. in liquidazione», in Milano.

Con D.D. 25 gennaio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 7 aprile 2004, alla Società «Master Fiduciaria S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano (Milano), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03996060962, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

17A01041

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-034) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
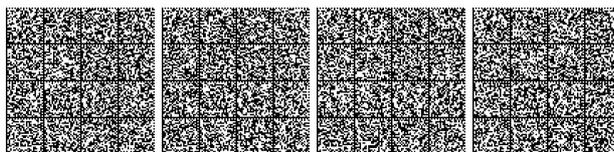
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.